



# Allegato 0

## PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Norme di attuazione del Piano di tutela delle Acque

---



AGENZIA PROVINCIALE PER  
LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



PROVINCIA AUTONOMA  
DI TRENTO

TRENTINO



## **Allegato O**

### **PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE**

Norme di attuazione del Piano di tutela delle Acque



AGENZIA PROVINCIALE PER  
LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



PROVINCIA AUTONOMA  
DI TRENTO

TRENTINO

In coerenza con gli obiettivi di conservazione delle risorse e tutela ambientale, il presente Piano di tutela delle acque, non è stato stampato, ma pubblicato esclusivamente sul sito web [www.appa.provincia.tn.it](http://www.appa.provincia.tn.it)

### **Coordinamento generale**

***Raffaella Canepel***

Settore qualità ambientale

***Catia Monauni***

U.O. per la tutela dell'acqua

---

### **Impaginazione e grafica**

***Claudia Zambanini***

U.O. in materia di informazione, formazione,  
educazione ambientale e Agenda 2030

### **Per informazioni**

**Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente**

**Settore qualità ambientale**

**U.O per la tutela dell'acqua**

Via Mantova, 16 - 38122 Trento

[acqua.appa@provincia.tn.it](mailto:acqua.appa@provincia.tn.it)

Tel: 0461/497771

[www.appa.provincia.tn.it](http://www.appa.provincia.tn.it)

---

### **Editore:**

Provincia autonoma di Trento, APPA - dicembre 2022

Si autorizza la riproduzione delle informazioni e dei  
dati pubblicati purché sia indicata la fonte

# Indice

<b>Articolo 1</b>	
Oggetto e finalità .....	pag. 5
<b>Articolo 2</b>	
Condizioni per il rilascio delle concessioni idriche.....	pag. 7
<b>Articolo 3</b>	
Misure per il rilascio di concessioni su corpi idrici fluviali in stato o potenziale ecologico buono o buono "instabile".....	pag. 9
<b>Articolo 4</b>	
Valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche.....	pag. 11
<b>Articolo 5</b>	
Riassegnazioni delle concessioni di derivazione idrica da acqua superficiale .....	pag. 14
<b>Articolo 6</b>	
Disciplina delle acque minerali .....	pag. 15
<b>Articolo 7</b>	
Disciplina per il rilascio del deflusso minimo vitale e del deflusso ecologico .....	pag. 16
<b>Articolo 8</b>	
Osservatorio provinciale dei servizi idrici.....	pag. 17
<b>Articolo 9</b>	
Operazioni di svaso e di spurgo dei bacini .....	pag. 18
<b>Articolo 10</b>	
Misure per il contenimento delle pressioni antropiche puntuali da scarichi civili e industriali acque superficiali.....	pag. 19

**Articolo 11**

Misure per il miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici superficiali con impatti da attività agricole, zootecniche e ittio-geniche.....pag. 21

**Articolo 12**

Misure attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione ...pag. 23

**Articolo 13**

Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali e delle caratteristiche morfologiche .....pag. 24

**Articolo 14**

Aggiornamento della caratterizzazione e della classificazione dei corpi idrici .....pag. 26

**Articolo 15**

Attuazione delle misure.....pag. 27

**Articolo 16**

Strumenti di programmazione strategica e negoziata .....pag. 28

**Articolo 17**

Misure di coordinamento.....pag. 29

**Articolo 18**

Entrata in vigore.....pag. 31

# Articolo 1

## Oggetto e finalità

1. Questo Piano di tutela delle acque dà attuazione nella Provincia autonoma di Trento alle previsioni dell'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nell'ambito del recepimento della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (c.d. "Direttiva Quadro Acque", in sigla DQA), ed è approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 10 e 11, delle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Trento, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, di seguito PGUAP.
2. Questo Piano contiene le indicazioni ed i vincoli volti a garantire il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, a impedire il deterioramento della qualità e a garantirne la tutela, al fine di raggiungere e mantenere almeno il buono stato o il buon potenziale ecologico.
3. Le richieste di nuovi titoli a derivare, di riassegnazione, di rinnovo o di varianti di titoli esistenti sono valutate avendo come quadro di riferimento quanto previsto dal decreto della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 29 del 13 febbraio 2017 (decreto direttoriale 29/STA del 13.02.2017) e dal decreto della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 30 del 13 febbraio 2017 (decreto direttoriale 30/STA del 13.02.2017), con le modalità descritte in questo Piano.
4. Questo Piano contiene inoltre i criteri di ammissibilità delle domande per il rilascio di nuove concessioni idroelettriche di potenza nominale inferiore ai 3000 kW ai sensi dell'articolo 18 ter della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche).
5. Questo Piano integra altresì la disciplina per le concessioni di acque minerali nella finalità di assicurare la corretta gestione delle risorse idriche concorrendo alla loro tutela come stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006) per le concessioni di acque da imbottigliamento, nonché nel rispetto dei contenuti e delle finalità della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica) per le concessioni di acque termali.

6. I criteri ambientali per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi del comma 1.1 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse).



## Articolo 2

### Condizioni per il rilascio delle concessioni idriche

1. Nel rispetto del principio del razionale utilizzo delle acque, ai sensi del Capo III delle Norme di attuazione del PGUAP, sono sempre ammesse e non sono soggette a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 di queste Norme di attuazione le seguenti tipologie di prelievo idrico (nuove domande o varianti di concessione):
  - a. le derivazioni di portata massima non superiore a 0,5 l/s;
  - b. le derivazioni ad uso potabile per le quali è sempre ammessa la deroga in applicazione dell'articolo 4.7 della DQA;
  - c. le piccole derivazioni ad uso idroelettrico con potenza nominale non superiore a 20 kW a servizio di strutture esistenti non collegate alla rete di distribuzione di energia elettrica e per le quali non risulti possibile l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica o ambientale.
  
2. Nei seguenti ambiti geografici non possono essere accordati nuovi prelievi idrici rispetto a quelli in essere alla data di entrata in vigore di questo Piano, diversi da quelli previsti dal comma 1:
  - a. corpi idrici fluviali in cui ricadono siti di riferimento di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A di questo Piano. Il divieto si applica anche nel bacino sotteso dagli stessi, qualora ci sia rischio di compromissione della designazione a siti di riferimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità; nei corpi idrici a monte dei siti di riferimento sono ammessi i soli prelievi con intensità d'impatto lieve ai sensi della valutazione ex ante ai sensi dell'articolo 4;
  - b. headwaters: definite come il reticolo idrografico presente nei bacini di estensione inferiore a 10 chilometri quadrati che sottendono i corpi idrici fluviali di testata, rappresentati nella mappa di cui all'Allegato L a questo Piano; la definizione della cartografia ufficiale e dell'elenco dei corpi idrici di testata è approvata con deliberazione di Giunta provinciale entro 90 giorni dall'entrata in vigore di questo Piano ai sensi dell'articolo 17, comma 2, di queste Norme di attuazione;
  - c. corpi idrici fluviali in stato di qualità elevato e relativo bacino afferente, salvo, in relazione ai soli bacini afferenti, le derivazioni non dissipative che vengono restituite prima della confluenza con i corpi idrici;
  - d. corpi idrici fluviali in stato di qualità sufficiente, scarso e cattivo o in potenziale ecologico sufficiente e relativo bacino afferente, salvo, in relazione ai soli bacini afferenti, le derivazioni non dissipative che vengono restituite prima della confluenza con i corpi idrici;

- e. tratti di corsi d'acqua che concorrono alla ricarica degli acquiferi sotterranei destinati all'approvvigionamento idropotabile. Tali tratti sono individuati nella Carta della criticità idrica sotterranea prevista all'articolo 4, comma 7, di queste Norme di attuazione;
  - f. acquiferi sotterranei di pregio per qualità e quantità da cui attingono acquedotti potabili o che costituiscono una risorsa per il futuro approvvigionamento potabile. Tali acquiferi sono individuati nella Carta della criticità idrica sotterranea di cui all'articolo 4, comma 7, di queste Norme di attuazione.
3. In deroga a quanto previsto dalle lettere b) (headwaters) e c) (corpi idrici elevati) del comma 2, sono ammessi i soli prelievi funzionali a nuove attività sostenibili di sviluppo umano qualora siano integralmente soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 4 della DQA e dall'articolo 77, comma 10 bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questo Piano ai sensi dell'articolo 17, comma 2, di queste Norme di attuazione. Le attività devono essere situate nel medesimo bacino idrografico su cui è richiesto il prelievo idrico e deve essere definito e attuato un piano di monitoraggio atto a verificare l'evoluzione della qualità del corpo idrico.
4. In sede di rilascio o di riassegnazione delle concessioni di derivazione, trova applicazione la priorità stabilita dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 152 del 2006.



## Articolo 3

### Misure per il rilascio di concessioni su corpi idrici fluviali in stato di qualità o potenziale ecologico buono o buono “instabile”

1. Sui corpi idrici in stato di qualità buono o buono “instabile”, o in potenziale ecologico buono e relativi bacini afferenti sono ammessi nuovi prelievi idrici rispetto a quelli in essere alla data di entrata in vigore di questo Piano, nel rispetto delle valutazioni di carattere ambientale di cui al comma 2, che si configurano quale disciplina volta a salvaguardare i beni e i servizi offerti dall’ecosistema acquatico a seguito di processi naturali che ivi si realizzano.
2. A seguito della valutazione ex ante ai sensi dell’articolo 4 di queste Norme di attuazione, se prevista, il rilascio di nuove concessioni o varianti di derivazione è consentito nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
  - a. la derivazione non produca effetti significativi sulla qualità ambientale e morfologica del corso d’acqua che possano determinare un rischio di deterioramento del corpo idrico interessato;
  - b. siano salvaguardate la risalita e la riproduzione dei pesci, anche con la realizzazione di rampe di risalita dei pesci o rapide artificiali se le caratteristiche delle popolazioni ittiche lo richiedono;
  - c. sia garantita in ogni momento l’accessibilità e la funzionalità degli argini e delle altre opere idrauliche di regimazione esistenti;
  - d. siano evitate tutte le restrizioni e le modificazioni d’alveo e di flusso idrico che possono compromettere permanentemente la funzionalità complessiva del corso d’acqua. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore di questo Piano la Giunta provinciale, con apposita deliberazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, di queste Norme di attuazione, definisce i contenuti minimi della relazione idraulica per la valutazione della funzionalità complessiva del corso d’acqua;
  - e. siano garantite, lungo tutto il tratto interessato dalla derivazione, le aree golenali, ancorché non coinvolte direttamente dal deflusso ordinario del corso d’acqua, al fine di preservarne la funzione ai fini idraulici;
  - f. sia garantita la possibilità di preservare la valenza naturalistica di aree ad elevato valore naturalistico conservazionistico (ad esempio le aree golenali e di habitat) collegate al corso d’acqua su cui insiste la derivazione. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore di questo Piano la Giunta provinciale, con propria deliberazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, di queste Norme di attuazione, provvede alla definizione di tali aree.

3. Per le sole derivazioni ad uso idroelettrico il rispetto dei principi declinati dal comma 2 costituisce condizione di ammissibilità della domanda. A seguito della valutazione di ammissibilità della domanda, esperita sulla base dei criteri di cui al comma 2, la Giunta provinciale – a complemento della valutazione degli usi diversi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera F), delle Norme di attuazione del PGUAP - valuta:
  - a. che non sussistano prevalenti esigenze di funzionalità fluviale, paesaggistiche e di tutela dei servizi ricreativi forniti dagli ecosistemi acquatici e degli altri beni in funzione delle attività socio-economiche ivi realizzate;
  - b. che non sussista un prevalente interesse pubblico alla fruizione del corpo idrico per finalità incompatibili o significativamente condizionate dall'uso a scopo idroelettrico.
4. Sui corpi idrici in stato di qualità buono "instabile" sono ammessi nuovi prelievi idrici ritenuti quantitativamente significativi rispetto alla portata del corso d'acqua a condizione che si dimostri, attraverso un piano di monitoraggio, il mantenimento dell'obiettivo di qualità. Sui corpi idrici superficiali in stato di qualità buono "instabile" accorpato, lo stato di qualità buono deve essere preventivamente dimostrato mediante apposito monitoraggio.
5. Non sono in generale ammesse nuove derivazioni per la produzione di energia idroelettrica su salti esistenti, salvo che sia preservata la possibilità di migliorare i complessi sistematori esistenti per le finalità idrauliche ed ambientali secondo condizioni e modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, di queste Norme di attuazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questo Piano.
6. Le domande di derivazione identificate a rischio ambientale alto ai sensi della valutazione ex ante di cui all'articolo 4 di queste Norme di attuazione, sono ammissibili solo nel caso in cui sia stato riconosciuto al corpo idrico interessato il possesso dei requisiti per l'applicazione delle deroghe previste ai commi 5 e 7 dell'articolo 4 della DQA, come recepiti dall'articolo 77, comma 10 bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.



## Articolo 4

### Valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche

1. La valutazione ex ante, disciplinata dal decreto direttoriale 29/STA del 13.02.2017, recepito nell'Allegato L di questo Piano, rappresenta la valutazione del rischio che, per effetto di una derivazione, i corpi idrici da questa interessati possano riportare un deterioramento della loro qualità ovvero possano non raggiungere gli obiettivi ambientali.
2. Le domande da sottoporre a valutazione ex ante sono corredate da misurazioni di portata e da elaborazioni idrologiche ed idromorfologiche funzionali a qualificare il rischio di deterioramento indotto da una derivazione, tenuto anche conto dei cambiamenti climatici, secondo le linee guida approvate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, di queste Norme di attuazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore di questo Piano. Tale indicazione è commisurata all'entità del prelievo richiesto.
3. Per le acque superficiali la valutazione ex ante si applica alle domande di derivazione con portata massima superiore ai 10 l/s nei seguenti casi:
  - a. nuove derivazioni da corsi d'acqua o derivazioni da sorgenti considerate significative per il regime idraulico del corpo idrico recettore;
  - b. varianti definite sostanziali o significative che modificano in aumento la portata derivata o che modificano l'uso - da idroelettrico ad altro uso o da altro uso ad idroelettrico - o il periodo di derivazione, così come individuate dall'articolo 49 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. (Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica), ad esclusione delle modifiche del deflusso minimo vitale (DMV).
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, le domande di derivazione relative alle acque superficiali non sono soggette all'applicazione della valutazione ex ante nei seguenti casi:
  - a. le derivazioni da lago e quelle da corsi d'acqua o altra scaturigine che afferiscono all'interbacino del lago;
  - b. le riassegnazioni di concessioni di derivazione esistenti;
  - c. i procedimenti di iniziativa d'ufficio della struttura competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche o nei quali non trova comunque applicazione la normativa in materia di tutela dell'ambiente;
  - d. le concessioni di acqua pubblica assentite con procedura semplificata (capo III del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg);

- e. le attività e utilizzazioni dell'acqua soggette a preventiva dichiarazione o comunicazione (capo VI del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg);
- f. le derivazioni (nuova domanda o variante) a uso forza motrice con funzioni dimostrative o di carattere storico - didattico caratterizzate da un utilizzo saltuario e discontinuo;
- g. i nuovi impianti idroelettrici che sfruttano la portata fluente attraverso opere trasversali al corso d'acqua, limitatamente al solo salto generato dalla regimazione esistente, fatte salve specifiche esigenze di rilascio funzionali all'eventuale costruzione di scale per la risalita dei pesci;
- h. le varianti non sostanziali e non significative come disciplinate dalle norme vigenti.

Tali domanderimangono comunque sottoposte alle altre valutazioni ambientali eventualmente previste dal PGUAP, da questo Piano e dalla normativa di settore vigente.

- 5. A seguito della fase di sperimentazione descritta nell'Allegato L, entro un anno dall'entrata in vigore di questo Piano, la Giunta provinciale disciplina con propria deliberazione le modalità di applicazione della procedura ex ante, eventualmente specificandone l'ambito di applicazione.
- 6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 di queste Norme di attuazione, con riferimento alle acque sotterranee non sono soggetti all'applicazione della valutazione ex ante i seguenti casi:
  - a. le domande o dichiarazioni di derivazione e varianti, escluse le concessioni di acqua pubblica soggette a procedura ordinaria disciplinate dal capo II del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg;
  - b. le riassegnazioni di concessione;
  - c. l'esecuzione di rilievi, assaggi, sondaggi ed ogni altro lavoro preliminare alla ricerca d'acqua sotterranea;
  - d. la realizzazione delle opere e i prelievi d'acqua effettuati al solo fine di modificare il livello della falda non soggette a concessioni e autorizzazioni di titoli a derivare, ai sensi dell'articolo 16 quinquies, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 1976;
  - e. le domande di derivazione per far fronte a crisi idriche mediante utilizzo di pozzi esistenti.
- 7. Entro un anno dall'entrata in vigore di questo Piano, la Giunta provinciale, con propria deliberazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, di queste Norme di attuazione, aggiorna, anche per stralci, la Carta della criticità idrica sotterranea, adottata in attuazione dell'articolo 10 del PGUAP, sulla base dei dati raccolti e di eventuali nuovi studi ed elaborazioni. La Carta recepisce le seguenti indicazioni della valutazione ex ante per le derivazioni da acque sotterranee così come indicate nell'Allegato L di questo Piano:
  - a. aggiornamento delle aree di alterazione qualitativa e quantitativa della falda;
  - b. definizione dei tratti di corsi d'acqua che concorrono alla ricarica degli acquiferi sotterranei destinati all'approvvigionamento idropotabile;
  - c. individuazione degli acquiferi sotterranei di pregio per qualità e quantità da cui attingono acquedotti potabili o che costituiscono una risorsa per il futuro approvvigionamento potabile;
  - d. definizione delle aree di tutela per l'interazione tra le acque sotterranee e le aree ad elevato valore naturalistico conservazionistico, al fine di garantire la funzionalità di tali aree connesse all'acquifero su cui insiste il prelievo di acqua sotterranea;

- e. definizione della fascia di interazione dell'acquifero con i corsi d'acqua superficiali entro cui le derivazioni d'acqua sotterranea sono valutate con le metodologie adottate per le acque superficiali;
- f. aggiornamento delle linee guida per la redazione della relazione idrogeologica ai sensi dell'articolo 10, comma 1, delle Norme di attuazione del PGUAP ai fini dell'introduzione dell'analisi di rischio per le derivazioni di acque sotterranee.



## Articolo 5

### Riassegnazioni e rinnovi delle concessioni di derivazione idrica da acqua superficiale

1. La riassegnazione e il rinnovo delle concessioni di derivazione in essere alla data di entrata in vigore di questo Piano sono ammessi:
  - a. sui corpi idrici fluviali e relativo bacino afferente in stato di qualità buono "instabile", buono ed elevato o in potenziale ecologico buono purché ne sia assicurato il mantenimento della qualità, anche mediante l'attuazione di un piano di monitoraggio volto alla definizione e controllo del quadro ambientale, a carico del concessionario e comprendente un piano di azioni da attuare in caso di perdita di qualità; per la riassegnazione e per il rinnovo di concessioni che contribuiscono a determinare pressioni idrologiche significative sul corpo idrico medesimo o sui corpi idrici a valle, è possibile prescrivere al concessionario interventi, proporzionati all'impatto generato dalla concessione da riassegnare o da rinnovare, volti al recupero qualitativo e/o quantitativo dei corpi idrici interessati, che possono prevedere la rimodulazione della derivazione, anche in funzione dell'applicazione del deflusso ecologico;
  - b. sui corpi idrici fluviali e relativo bacino afferente in stato di qualità inferiore a buono instabile o in potenziale ecologico sufficiente, a condizione che vengano prescritti al concessionario interventi, proporzionati all'impatto generato dalla concessione da riassegnare o da rinnovare, volti al recupero qualitativo e/o quantitativo dei corpi idrici interessati, che possono prevedere la rimodulazione della derivazione anche in funzione dell'applicazione del deflusso ecologico.

Gli interventi prescritti in questi casi costituiscono indirizzo per la valutazione delle successive istruttorie di riassegnazione e di rinnovo per tutte le derivazioni che contribuiscono alla pressione idrologica significativa.
2. Per la riassegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche si rimanda alle disposizioni di cui alla legge provinciale n. 4 del 1998.



## Articolo 6

### Disciplina delle acque minerali

1. Le concessioni di acque minerali, che comprendono le acque da imbottigliamento e le acque termali, continuano a essere regolate dalla relativa disciplina.
2. Per le valutazioni in ambito ambientale previste dalle presenti Norme di attuazione, le acque minerali sono trattate come acque sotterranee e disciplinate da questo articolo.
3. Alle acque minerali si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera (f), con le modalità stabilite dal comma 4 di questo articolo.
4. La valutazione, in ordine alla compatibilità presente e futura dell'uso minerale con l'uso potabile, in relazione alle caratteristiche di qualità e quantità dell'acquifero, viene effettuata nel corso delle procedure di rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di acque minerali.
5. Nel caso di acque minerali da sorgente ossia da acque che, se non captate, emergono naturalmente dal sottosuolo, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, di queste Norme di attuazione, alle concessioni si applica la disciplina per il rilascio del deflusso minimo vitale e del deflusso ecologico stabilita all'articolo 7 di queste Norme. Per le concessioni in essere la struttura competente in materia mineraria effettua la ricognizione delle portate utilizzate sulla base dei dati forniti dai concessionari, verifica la significatività delle sorgenti rispetto al regime idraulico dei corsi d'acqua recettori, e, tenuto conto degli esiti, potrà rideterminare la portata concessa. Per le nuove concessioni la valutazione viene effettuata nel corso della procedura di rilascio della concessione medesima.



## Articolo 7


### Disciplina per il rilascio del deflusso minimo vitale e del deflusso ecologico

1. Questo articolo detta le disposizioni per il rilascio del DMV nel quadro della disciplina stabilita dall'articolo 11 delle Norme di attuazione del PGUAP e di quanto previsto dall'allegato L a questo Piano, che attua il decreto direttoriale n. 30/STA del 13.02.2017.
2. I valori del DMV sono determinati dai fattori di protezione individuati dall'allegato L a questo Piano che considerano, in aggiunta a quelli determinati dal PGUAP, quelli legati alle caratteristiche sito-specifiche di qualità e naturalità del tratto di corso d'acqua e le sue specificità idrologiche. Tali fattori sono disciplinati nel dettaglio entro un anno dall'entrata in vigore di questo Piano mediante deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, di queste Norme di attuazione. Tale deliberazione definisce inoltre le modalità attuative di adeguamento del rilascio delle concessioni esistenti che derivano da corpi idrici che presentano ricorrenti problematiche di carenza idrologica.
3. A far data dall'approvazione della deliberazione di Giunta provinciale prevista dal comma 2 le nuove derivazioni di acque superficiali sono soggette al rilascio del DMV, nel rispetto dei valori indicati dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo III.6.3. del PGUAP e di quanto previsto all'allegato L a questo Piano.
4. Alle nuove derivazioni di acque si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettere da b) a f), delle Norme di attuazione del PGUAP, in quanto ricorrano i presupposti e le condizioni ivi previste.
5. Per le finalità previste da questo articolo, i valori indicati dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo III.6.3. del PGUAP sono adeguati in relazione agli studi e alle analisi realizzate, secondo la procedura prevista dall'articolo 3, commi da 4 a 8, delle Norme di attuazione del PGUAP.

## Articolo 8

### Osservatorio provinciale dei servizi idrici

1. La struttura competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche svolge le funzioni di Osservatorio provinciale dei servizi idrici per la gestione e organizzazione dei dati relativi al ciclo di utilizzo dell'acqua potabile (acquedotto, fognatura e depurazione), sulla base di uno specifico sistema informativo raccordato con le altre banche dati provinciali di settore e con il database geografico provinciale DBGP.
2. Le amministrazioni comunali, i soggetti gestori dei servizi idrici (di acquedotto, di fognatura e di depurazione), nonché gli altri soggetti interessati, sono tenuti a fornire all'Osservatorio i dati richiesti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. I dati dell'Osservatorio sono messi a disposizione delle strutture provinciali e degli enti interessati nonché del sistema informativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, allo scopo di consentire una gestione ottimale dell'intero ciclo del servizio idrico e della tutela della risorsa idrica e del relativo ecosistema.



## Articolo 9

### Operazioni di svaso e di spurgo dei bacini

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questo Piano la Giunta provinciale con propria deliberazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, di queste Norme di attuazione, definisce le linee guida ed i criteri per la gestione degli invasi e per il mantenimento dei volumi di invaso; con la medesima deliberazione sono individuati gli sbarramenti per i quali può essere applicata una modalità di gestione semplificata.
2. Nel caso in cui le operazioni di svaso e di spurgo dei bacini possano interessare corpi idrici estranei al territorio di competenza, l'Amministrazione provinciale promuove misure di coordinamento interregionale, ai sensi dell'articolo 36 delle Norme di attuazione del PGUAP, finalizzate a minimizzare gli effetti negativi delle suddette operazioni sull'ambiente e sull'assetto idromorfologico.



## Articolo 10

### **Misure per il contenimento delle pressioni antropiche puntuali da scarichi civili e industriali in acque superficiali**

1. Per assicurare il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali previsti dagli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare riferimento a quelli in stato di qualità elevato, sono consentite nuove autorizzazioni, modifiche o rinnovi di autorizzazioni già rilasciate allo scarico di acque reflue industriali o domestiche e assimilate a domestiche in acque superficiali o in pubblica fognatura bianca, negli stessi e nei relativi bacini afferenti, solo a condizione che non ne determinino un declassamento dello stato.
2. Nei corpi idrici in cui ricadono i siti di riferimento di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A di questo Piano e nei bacini sottesi, sono consentite nuove autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali o domestiche e assimilate a domestiche in acque superficiali o in pubblica fognatura bianca o modifiche delle esistenti a condizione che non sia peggiorata la qualità degli stessi e che non sia compromessa la designazione a sito di riferimento.
3. Nei corpi idrici in stato ecologico buono "instabile", sufficiente, scarso, cattivo e potenziale ecologico buono instabile o sufficiente, o in stato chimico non buono, e sui relativi bacini afferenti, non sono consentite nuove autorizzazioni allo scarico relative a nuovi insediamenti di acque reflue industriali o domestiche e assimilate a domestiche in acque superficiali o in pubblica fognatura bianca. Per insediamenti esistenti, qualora non sia tecnicamente o economicamente sostenibile una soluzione alternativa, sono ammesse modifiche, rinnovi o nuove autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali o domestiche e assimilate a domestiche in acque superficiali o in pubblica fognatura bianca purché l'autorizzazione allo scarico non sia richiesta per attività diverse da quelle in essere. L'autorità competente può utilizzare quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea.
4. Per gli scarichi di acque reflue industriali le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso di recapito in fognatura nera assistita da un impianto di depurazione a sedimentazione meccanica, da un impianto di fitodepurazione oppure da entrambi.
5. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4:
  - a. possono essere autorizzati scarichi di acque di scambio termico, qualora non contengano inquinanti aggiuntivi rispetto al loro approvvigionamento, l'unico parametro di alterazione sia la temperatura e tale modalità non comporti il trasferimento di sostanze inquinanti da una matrice all'altra, salvo la presenza di fondi naturali nelle acque sotterranee;

- b. possono essere autorizzate restituzioni di acque intercettate nel corso dell'esecuzione di opere pubbliche o private nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). In fase di restituzione deve essere apposto, immediatamente prima dell'immissione dell'acqua nel recettore, idoneo strumento atto a misurare i materiali in sospensione, che dovranno rispettare il limite di tabella D del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- c. qualora venga riconosciuta la sussistenza di un interesse pubblico prevalente e ricorrano tutte le condizioni dettate dall'articolo 4 della DQA e dall'articolo 77, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta provinciale può prevedere criteri per il rilascio di autorizzazioni allo scarico sulla base di un piano operativo di azioni volte ad ottenere una significativa mitigazione delle pressioni che concorrono alla determinazione dello stato di qualità del corpo idrico recettore.



## Articolo 11

### **Misure per il miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici superficiali con impatti da attività agricole, zootecniche e ittiogeniche**

1. Per dare attuazione alle misure per il miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici con impatti da attività agricole, zootecniche e ittiogeniche previste dall'allegato G a questo Piano, la Giunta provinciale definisce, con enti pubblici e privati e con le associazioni delle categorie interessate, accordi di programma aventi lo scopo di individuare misure per il miglioramento della qualità delle acque finalizzate al contenimento della presenza di fitofarmaci utilizzati in agricoltura, alla gestione sostenibile degli effluenti zootecnici e alla gestione degli impianti ittiogenici, anche coerentemente alle indicazioni dettate dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e con le "Linee guida d'indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette" approvato con decreto ministeriale di data 10 marzo 2015. Tali accordi devono prevedere un piano di monitoraggio periodico delle azioni e nuove misure da realizzare in caso di mancato raggiungimento dei risultati attesi. Con riferimento alla gestione dell'attività ittiogenica, l'accordo di programma individua azioni per il contenimento dei materiali in sospensione quali, ad esempio, l'installazione, immediatamente prima dell'immissione delle acque reflue nel recettore, di idoneo strumento atto a misurare in continuo la torbidità delle acque di scarico e la redazione di adeguata documentazione che attesti l'uso agronomico o il diverso destino dei fanghi prodotti dall'attività nell'arco dell'anno.
2. Le modifiche delle attività colturali che comportano un aumento del fabbisogno idrico a fini irrigui in conseguenza ad ampliamento delle superfici agricole, cambio di coltura o loro conversione a superfici irrigue, possono essere autorizzate previa verifica della disponibilità idrica, tenuto anche conto degli scenari di cambiamento climatico, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 2 di queste Norme di attuazione, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta provinciale entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questo Piano, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, di queste Norme di attuazione.
3. Nei bacini afferenti ai corpi idrici provinciali, al fine di limitare l'inquinamento puntuale causato dal lavaggio delle attrezzature agricole, è promossa la costruzione, anche a partire da progetti pilota, di centri di lavaggio per mezzi agricoli e per le attrezzature utilizzate per eseguire i trattamenti fitosanitari in aree attrezzate appositamente dedicate. Le caratteristiche tecniche di tali centri devono rispondere alle normative ambientali vigenti.
4. Sono inoltre promosse buone pratiche volte a ridurre gli impatti che l'attività agricola può determinare sui corpi idrici provinciali, con particolare riferimento a quelli con pressione confermata da attività agricola individuati nelle tabelle 12 e 14 dell'Allegato B di questo Piano,

quali ad esempio:

- a. realizzazione di fasce tampone o fasce di rispetto inerbite in vicinanza delle acque superficiali o la realizzazione, anche nell'ambito di iniziative pilota, di misure funzionali a ridurre la percolazione di composti potenzialmente inquinanti dalle aree agricole ai corpi idrici;
  - b. utilizzo degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti chimici in funzione delle esigenze colturali, adeguatamente distribuiti su tutte le superfici utili ricomprese nel fascicolo aziendale;
  - c. dimensionamento degli stoccaggi di effluenti zootecnici e digestati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - d. applicazione di diverse modalità di trattamento e impiego o delocalizzazione dei quantitativi di effluenti zootecnici in eccesso rispetto alle esigenze agronomiche dell'azienda.
5. Nei bacini afferenti ai corpi idrici sui quali insistono pressioni confermate da attività agricola relativamente alla problematica dei nutrienti individuati nelle tabelle 12 e 14 dell'Allegato B di questo Piano (pressione confermata agricoltura e impatto confermato NUTR), oltre al rispetto degli obblighi previsti dalle norme nazionali e provinciali ed all'applicazione delle misure individuate dall'allegato G di questo Piano, sono individuate misure efficaci a ridurre la pressione secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta provinciale entro 90 giorni dall'approvazione di questo Piano.
6. Nei bacini designati come zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 18 giugno 2021, n. 1015, e relativi aggiornamenti, trova applicazione la disciplina prevista dai relativi programmi d'azione volti alla riduzione degli apporti di nitrati ai corpi idrici recettori e dei fenomeni di eutrofizzazione, approvati entro il 30 giugno 2022 in attuazione dell'articolo 92 e dell'allegato 7 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.



## Articolo 12

### Misure attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione

1. L'Agenzia per la depurazione promuove la programmazione concernente le infrastrutture e le opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione, nonché la relativa gestione, in coerenza con le indicazioni stabilite da questo Piano e secondo le priorità concordate con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Nei casi di più soluzioni progettuali alternative previste dal Piano provinciale di risanamento delle acque, sono fatte salve le relative valutazioni tecniche già svolte in fase di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dagli impianti a sedimentazione meccanica tipo Imhoff. Eventuali ulteriori modifiche possono essere previste in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità.
2. Nei bacini afferenti ai corpi idrici dove sono state evidenziate pressioni confermate da scarichi civili e/o sfioratori di piena, le amministrazioni comunali sul cui territorio sono state già effettuate o verranno effettuate in futuro attività di ricognizione degli allacciamenti fognari, devono attivare le procedure amministrative necessarie affinché i soggetti pubblici e privati per i quali sono state riconosciute irregolarità provvedano tempestivamente a sanare le stesse.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore di questo Piano, le amministrazioni comunali, nel caso di recapito in fognatura nera assistita da un impianto di depurazione a sedimentazione meccanica o di fitodepurazione, inviano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente l'elenco degli scarichi da insediamenti industriali e assimilati ai civili di cui all'articolo 14, comma 1, del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
4. I liquami raccolti negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper e altri autoveicoli sono scaricati o smaltiti nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 17 sexies del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
5. I titolari del servizio di fognatura, entro 3 anni dall'entrata in vigore di questo Piano, hanno l'obbligo di completare la ricognizione delle reti fognarie.

## Articolo 13

### Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali e delle caratteristiche morfologiche

1. I criteri definiti nella parte VI del PGUAP costituiscono quadro di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale ai fini della disciplina delle aree di protezione fluviale ai sensi dell'articolo 23 delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) e degli ambiti fluviali di interesse ecologico di cui all'articolo 33 delle Norme di attuazione del PGUAP.
2. Ai fini di perseguire la funzionalità della fascia perilacuale, così come descritta al paragrafo 6 dell'Allegato E di questo Piano, sono ammessi interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico nonché ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti consentiti dall'articolo 22 del PUP, purché questi non comportino alterazioni tali da incidere sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico lacustre e/o sul mantenimento degli stessi. Se tali interventi interessano la fascia perilacuale così come descritta al paragrafo 6 dell'Allegato E di questo Piano, questi devono essere sottoposti a parere di APPA, che si esprimerà in base alla naturalità e alla funzionalità della fascia riparia coinvolta nell'intervento e allo stato di qualità del corpo idrico.
3. La Provincia può stipulare appositi accordi di programma con comuni rivieraschi e con le comunità di valle, con enti pubblici e privati e con le associazioni delle categorie interessate, volti a definire misure per la tutela e il miglioramento delle aree di pertinenza perilacuale e perifluviale. Per le medesime finalità possono altresì essere stipulati contratti di fiume, come previsto dall'articolo 68 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. La realizzazione di interventi ed opere interferenti con l'ambiente acquatico sui corpi idrici superficiali deve garantire il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale. In sede di autorizzazione degli interventi ed opere, deve essere valutato l'effetto degli stessi sulla presenza e significatività di pressioni di tipo morfologico, anche in relazione al mantenimento delle caratteristiche di naturalità del corpo idrico. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria va assicurata in ogni caso l'adozione di misure e criteri volti al mantenimento degli obiettivi di qualità secondo i principi del PGUAP e delle linee guida per la gestione della vegetazione lungo i corsi d'acqua in Provincia di Trento sviluppate nell'ambito del progetto Life+ T.E.N. "Trentino Ecological Network" (LIFE11/NAT/IT/000187).

5. Nei bacini sottesi dai siti di riferimento la realizzazione di interventi ed opere interferenti con l'ambiente acquatico è ammessa solo previa verifica del mantenimento della designazione a sito di riferimento e della qualità del corpo idrico.
6. In deroga a quanto previsto dai commi 4 e 5, è ammessa la realizzazione di interventi ed opere interferenti con l'ambiente acquatico secondo quanto previsto dall'articolo 4 della DQA e dall'articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006.



## Articolo 14

### Aggiornamento della caratterizzazione e della classificazione dei corpi idrici

1. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero competente di nuovi o diversi criteri di classificazione dei corpi idrici e/o al termine del ciclo triennale di monitoraggio dei corpi idrici, la Giunta provinciale, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, informando le Autorità di bacino distrettuali, può provvedere all'aggiornamento della classificazione della qualità dei corpi idrici con apposito documento.
2. Sulla base dei dati risultanti dall'aggiornamento di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere ridefinite le misure previste da questo Piano qualora si rendano necessarie misure urgenti per la riqualificazione dei corpi idrici da adottarsi nelle more dell'aggiornamento del Piano.

14

## Articolo 15

### Attuazione delle misure

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da questo Piano, le misure individuali e generali volte al miglioramento ed alla salvaguardia dello stato di qualità dei corpi idrici sono attuate entro il 31 dicembre 2027. Lo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure è verificato entro la fine del 2024.
2. La realizzazione delle misure e degli interventi di competenza pubblica individuati dall'allegato G a questo Piano, può essere finanziata dai canoni ambientali delle GDI ai sensi della lettera e) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.
3. I canoni ambientali di cui al comma 2 sono utilizzati prioritariamente per l'attuazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale indicati da questo Piano, per quelle decise dai tavoli di lavoro finalizzati all'approfondimento conoscitivo e all'individuazione di ulteriori misure o per quelle direttamente concordate con le strutture provinciali competenti in materia ambientale.
4. Per le zone appartenenti al registro delle aree protette previsto dall'articolo 117 e dall'Allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta provinciale con propria deliberazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, di queste Norme di attuazione, può identificare ulteriori vincoli e restrizioni, rispetto ad una o più fattispecie, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee e conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico.

15

## Articolo 16

### Strumenti di programmazione strategica e negoziata

La provincia promuove la partecipazione pubblica nella gestione dei corpi idrici mediante la sottoscrizione di contratti di fiume, ai sensi dell'art. 68 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, attraverso il coinvolgimento di istituzioni, imprese, associazioni di cittadini e di categorie interessate. In sede di prima applicazione si prevede l'attivazione di detti contratti a titolo sperimentale in uno o più bacini pilota sul territorio provinciale.

# 16

## Articolo 17

### Misure di coordinamento

1. Il dipartimento provinciale competente in materia di ambiente svolge attività di monitoraggio sullo stato di attuazione di questo Piano.
2. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste in questo Piano sono adottate su proposta delle seguenti strutture, che si coordinano a tal fine con le altre strutture interessate se necessario:
  - a. deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b): struttura competente in materia di ambiente, di concerto con la struttura competente in materia di risorse idriche;
  - b. deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 2, comma 3: struttura competente in materia di risorse idriche, di concerto con la struttura competente in materia di ambiente;
  - c. deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d): struttura competente in materia di demanio idrico;
  - d. deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f): struttura competente in materia di aree naturali protette di concerto con la struttura competente in materia di ambiente;
  - e. deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 3, comma 5: struttura competente in materia di demanio idrico;
  - f. deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 4, comma 2: struttura competente in materia di risorse idriche;
  - g. deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 4, comma 5: struttura competente in materia di ambiente, di concerto con la struttura competente in materia di risorse idriche;
  - h. deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 4, comma 7: struttura competente in materia di geologia, di concerto con la struttura competente in materia di conservazione della natura per quanto riguarda la lettera d) del comma 7 dell'articolo 4 di queste Norme di attuazione;
  - i. deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 7, comma 2: struttura competente in materia di ambiente, di concerto con la struttura competente in materia di risorse

idriche e agricoltura e aree naturali protette;

- j. deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 9, comma 1: struttura competente in materia di risorse idriche;
- k. deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 11, comma 2: struttura competente in materia di agricoltura, di concerto con la struttura competente in materia di risorse idriche, foreste, urbanistica e ambiente;
- l. deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 11, comma 5: struttura competente in materia di agricoltura, di concerto con la struttura competente in materia di ambiente;
- m. deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 14, comma 2: struttura competente in materia di ambiente, di concerto con le strutture competenti per le misure ivi previste;
- n. deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 15, comma 4: struttura competente in materia di ambiente, di concerto con le strutture competenti in materia di risorse idriche, di aree naturali protette e di agricoltura;
- o. deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 17, comma 2: struttura competente in materia di risorse idriche di concerto con le strutture competenti nelle materie interessate dalle deliberazioni attuative da adeguarsi.



## Articolo 18

### Entrata in vigore

1. Questo Piano sostituisce integralmente il Piano di tutela delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 del 16 febbraio 2015.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questo Piano la Giunta provinciale adegua le proprie deliberazioni n. 2378 del 18 dicembre 2015, n. 2379 del 18 dicembre 2015, n. 1558 del 24 agosto 2018, n. 977 del 28 giugno 2019 e n. 1892 del 29 novembre 2019, attuative del precedente Piano di tutela delle acque, ai contenuti ed alle finalità di questo Piano.
3. Le deliberazioni inerenti la disciplina per l'attuazione del rilascio del deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 9 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione di Giunta provinciale 16 febbraio 2015, n. 233 (d.G.P. nn. 2378/2015 e 977/2019) continuano ad applicarsi fino alla scadenza delle concessioni a cui si riferiscono. Con le deliberazioni attuative di questo Piano di cui al comma 2 sono stabilite le modalità e la quantificazione dei rilasci da effettuare in occasione della riassegnazione o rinnovo delle concessioni, oppure in caso di rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi qualitativi per i corpi idrici interessati.
4. Sono fatti salvi gli effetti e la validità degli atti derivanti ed emanati sulla base delle deliberazioni di cui al comma 2.
5. Fatto salvo quanto diversamente previsto da queste Norme di attuazione, questo Piano ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige della deliberazione della Giunta provinciale che lo approva. Entro questo termine l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente pubblica questo Piano, completo degli allegati, sul proprio sito istituzionale. La medesima Agenzia provvede inoltre alla pubblicazione dell'aggiornamento previsto dall'articolo 14, comma 1, di queste Norme di attuazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 2 di queste Norme di attuazione trovano applicazione a partire dalla data di adozione preliminare di questo Piano anche per la valutazione delle domande pendenti alla medesima data sulle quali non siano state esperite procedure di valutazione ambientale o non sia stato acquisito un parere ambientale.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 di queste Norme di attuazione trovano applicazione, relativamente alle domande di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, sia nuove che pendenti, una volta decorso un anno dalla data di entrata in vigore dell'articolo 18 ter della legge provinciale n. 18 del 1976, qualora tale termine sia antecedente alla data di entrata in vigore di questo Piano, ai sensi del medesimo articolo 18 ter.
8. I criteri di ammissibilità previsti dalle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015, continuano ad applicarsi ai procedimenti per il rilascio di concessioni idriche pendenti alla data di entrata in vigore di questo Piano, relativi ad istanze che ricadono nei seguenti casi:
- istanze assoggettate a procedimenti di VIA già conclusi
  - istanze assoggettate a consultazione preliminare di cui all'articolo 6 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, con relativo procedimento già concluso;
  - istanze assoggettate a verifica di assoggettabilità a VIA già conclusa con esito di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;
  - istanze per le quali sia già stato acquisito il parere ambientale nel corso dell'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione.

